

# Ordinamento professionale

**REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274.**  
**Regolamento per la professione di geometra.**  
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1929).

## Art. 1

Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi Istituti Tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

## Art. 2

Presso ogni Collegio è costituito l'Albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo.

## Art. 3

(*Omissis*, si veda ora D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)

## Art. 4

Per essere iscritto nell'Albo dei geometri è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
- c) avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'Albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

## Art. 5

La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti (1)

- 1) atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato generale del Casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- 4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- 5) uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

## Art. 6

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo; ma è consentito il trasferimento da un Albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

## Art. 7

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono

essere iscritti nell'Albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati pure non essendo essi iscritti nell'Albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'Albo ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l'iscrizione nell'Albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però anche se iscritti nell'Albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti della amministrazione da cui l'impiegato dipende.

E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

#### Art. 8

L'Albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'Albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geometri di cui all'art. 15.

Agli uffici a cui deve trasmettersi l'Albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'Albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

#### Art. 9

Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione in un Albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

#### Art. 10

La cancellazione dall'Albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro Albo.

#### Art. 11

Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del Presidente del Consiglio.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. (*Omissis*)

#### Art. 12

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa, di uno o più membri.

Il Presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

#### Art. 13

Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

#### Art. 14

Colui che è stato cancellato dall'Albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, l'iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

#### Art. 15

Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'Albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni, dalla notificazione è dato ricorso, tanto all'interessato quando al Procuratore della Repubblica, al Consiglio Nazionale dei Geometri.

Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

#### Art. 16

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
- b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
- c) misura e divisione di fondi rustici;
- d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti a fondi rustici; dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili, stima dei danni prodotti dagli incendi;
- g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
- i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
- l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative esclusa, comunque, la relazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
- m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
- n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
- o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
- p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
- q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

#### Art. 17

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 e 24.

#### Art. 18

Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

- 1) la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;
- 2) la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;
- 3) la stima, dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitrale, di cui alla lettera p) dell'indicato articolo 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o).

#### Art. 19

La divisione dei fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'articolo 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

#### Art. 20

La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16 sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto articolo 16.

Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto articolo 16.

Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

#### Art. 21

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R. Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R. Decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

#### Art. 22

Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'Albo dei geometri.

#### Art. 23

I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi Decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'Albo dei geometri.

#### Art. 24

L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi alla Repubblica con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli Albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 257, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nei precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza dal almeno un anno, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

#### Art. 25

Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusto le disposizioni, degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, soltanto agli iscritti nell'Albo, salvo il disposto dell'articolo 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'Albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'Albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

#### Art. 26

Spetta al Consiglio del Collegio:

- a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;
- b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici (*omissis*, si veda ora D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)

#### Art. 27

I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la Grazia e Giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione la tenuta dell'Albo e, in generale, l'esercizio della professione (*omissis*, si veda ora D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382).

#### Art. 28 e 29

(*Omissis*, trattasi di norme a carattere transitorio)

**LEGGE 25 aprile 1938, n. 897**  
**Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni**  
**relative alla custodia degli Albi (stralcio).**  
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 152 del 7 luglio 1938).

Art. 1

Gli ingegneri, gli architetti e chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti.

Art. 2

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

*(Omissis)*

**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE**  
**23 novembre 1944, n. 382 - Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle**  
**Commissioni centrali professionali**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 98 del 23 dicembre 1944).

Capo I  
DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI  
E COLLEGI PROFESSIONALI

Art. 1

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, ai termini dell'art. 1 del Regio Decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2

I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

#### Art. 5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.  
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

#### Art. 6

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

#### Art. 7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.  
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.  
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'Albo (Ved. Nota).

#### Art. 8

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.  
In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.  
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.  
Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti nell'Albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

#### Art. 9

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

### Capo II DELLE COMMISSIONI CENTRALI

#### Art. 10

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'articolo 1 sono costituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia e sono formate da undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.  
La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

#### Art. 11

Nelle elezioni previste dal presente Capo si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'articolo 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

#### Art. 12

Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

#### Art. 13

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quelli in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

#### Art. 14

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'Albo per le spese del proprio funzionamento.

### CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 15

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

#### Art. 16

Per la validità, delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo.

#### Art. 17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

*(Omissis)*

(Nota) "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

"Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

"La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento dal Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536)

**DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949**  
**Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 59 del 12 marzo 1949).

**Art. 1**

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 600.

Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata.

**Art. 2**

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 3 settembre 1946, n. 261.

**Art. 3**

Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

**Art. 4**

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

**Art. 5**

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio del collegio al Consiglio nazionale.

Il Consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

**Art. 6**

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

#### Art. 7

Il Presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

#### Art. 8

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### Art. 9

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

#### Art. 10

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio del collegio.

#### Art. 11

Il Segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del Presidente e del Segretario.

#### Art. 12

In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

#### Art. 13

E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rinvio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14  
(*Omissis*)

**LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 536**

**Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382**

(stralcio)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 193 del 24 agosto 1949).

Art. 2

“I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e Collegi, anche se si tratta di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limite di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute”.

*(Omissis)*

## **LEGGE 7 MARZO 1985, N. 75**

### **Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri.** (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 64 del 15 marzo 1985).

#### **Art. 1**

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. L'esercizio della libera professione è riservata agli iscritti nell'albo professionale.

#### **Art. 2**

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- 3) avere la residenza anagrafica della circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- 4) essere in possesso del diploma di geometra;
- 5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e successive modificazioni.

Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 3**

Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**DIRETTIVE EMANATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI**  
**Norme sulle modalità di iscrizione e svolgimento del praticantado nonché sulla**  
**tenuta dei relativi registri**  
(a norma dell'art.2 della legge 7.3.1985 n.75)

**CAPO I**  
**TENUTA E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI**

**Art. 1**

Ogni Consiglio di Collegio provvede alla tenuta di un Registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, muniti di diploma di geometra, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, svolgono la pratica necessaria per conseguire l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

Nel registro deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di residenza del praticante, l'anno di conseguimento del diploma di geometra, nonché il cognome, nome e domicilio del professionista (geometra, ingegnere civile, architetto, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno cinque anni) presso il quale è effettuata la pratica e la data di iscrizione nel Registro.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art.2, comma secondo della legge 7.3.1985 n.75, la pratica biennale potrà essere effettuata anche in base a contratto di formazione e lavoro della durata di 2 anni, presso studio tecnico abilitato, secondo la normativa prevista dalla legge 19.12.1984 n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali).

Il registro è tenuto presso il Collegio e sarà numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente dello stesso.

Una copia del foglio di iscrizione, firmata dal Presidente del Collegio, sarà rimessa al praticante.

Sulla matrice del Registro sarà riportata ogni altra notizia riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica.

**Art. 2**

La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, redatta in bollo, è rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza anagrafica, ovvero al Presidente del Collegio nella cui circoscrizione il praticante svolgerà la pratica, e deve essere corredata dai seguenti documenti, in regola con le prescrizioni della legge sull'imposta di bollo:

a) certificato di residenza anagrafica;

b) certificato di cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

c) diploma originale di geometra, ovvero copia autentica o certificato di maturità rilasciato dall'Istituto Tecnico per Geometri ove si è conseguito il diploma;

d) dichiarazione del professionista diretta al Collegio dei Geometri con la quale lo stesso dichiara di ammettere il richiedente all'esercizio della pratica nel proprio studio e di assumersi la responsabilità professionale di seguire il praticante impartendogli una adeguata istruzione sia sotto il profilo deontologico che tecnico: la data dell'inizio della pratica deve essere contestuale alla presentazione della domanda di iscrizione o comunque non anteriore a 15 giorni, pur conservando validità come documento la dichiarazione rilasciata in data anteriore a 15 giorni;

e) dichiarazione del richiedente attestante la conoscenza delle presenti norme.

Il certificato generale rilasciato dal Casellario Giudiziale deve essere richiesto a cura del Collegio, ai sensi dell'art.10 della Legge 4.1.1968, n.15.

In luogo dei documenti di cui alle lettere a) e b), potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva a firma del richiedente ai sensi dell'art.2 della Legge 15/1968 citata.

Ogni aspirante non può essere iscritto che nel Registro dei praticanti di un solo Collegio.

#### Art. 3

Il Consiglio del Collegio verifica la regolarità delle domande di iscrizione e, se la domanda risulta regolare, dispone l'iscrizione del richiedente nel Registro dei praticanti con la data di decorrenza indicata all'art.2, punto d) che precede.

Qualora, invece, riscontri delle irregolarità nella domanda la rigetta dandone immediata comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia al richiedente che al professionista interessato.

Contro le deliberazioni del Consiglio del Collegio, il richiedente può presentare ricorso, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri. Si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale relativi alla iscrizione nell'albo dei geometri.

#### Art. 4

Ogni Consiglio di Collegio può stabilire - ai sensi dell'art.7, Il comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382 - una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

### CAPO II SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

#### Art. 5

Ottenuta l'iscrizione nel Registro dei praticanti, il biennio di praticantato previsto dalla legge decorrerà dalla data di inizio della pratica risultante dal Registro dei praticanti.

È obbligo del professionista presso cui viene svolta la pratica comunicare tempestivamente al Collegio dei Geometri l'eventuale differimento della data di inizio della pratica, come ogni altro evento incidente sulla regolarità dell'esercizio del praticantato.

Al fine di garantire un proficuo svolgimento del praticantato ed un effettivo apprendimento, ciascun professionista non potrà accogliere contemporaneamente nel proprio studio più di tre praticanti. Il professionista ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.

#### Art. 6

Il periodo di pratica deve essere compiuto, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale del Collegio di residenza del praticante e presso un professionista iscritto nell'Albo dei geometri o nell'Albo degli architetti o degli ingegneri civili della stessa provincia.

È consentito lo svolgimento del periodo di pratica al di fuori della circoscrizione territoriale del Collegio di residenza del praticante nel caso in cui lo stesso non abbia potuto reperire un professionista presso cui svolgere la pratica nell'ambito della circoscrizione territoriale del Collegio di propria residenza. In tal caso l'iscrizione dovrà avvenire presso il Collegio nella cui giurisdizione viene svolto il tirocinio.

#### Art. 7

La pratica deve essere effettiva e continuativa, ma il professionista presso il quale viene svolta non può imporre al praticante l'osservanza di un calendario e/o orario di frequenza prestabilito in modo rigido.

La proficuità della pratica deve essere valutata non tanto in base al numero dei giorni e delle ore di frequenza nello studio del professionista, quanto piuttosto in relazione alle capacità di apprendimento dimostrate ed alle conoscenze professionali acquisite nel corso dello svolgimento della pratica stessa.

La pratica non è di per sé incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, purché questi non ne pregiudichino i caratteri di effettività e di continuità di cui al primo comma. La valutazione di compatibilità fra la pratica ed il rapporto di lavoro subordinato spetta al Consiglio del Collegio.

Per qualunque interruzione di durata superiore ad un mese, il professionista presso cui il praticante svolge il tirocinio e il praticante medesimo, disgiuntamente, devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del Collegio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il praticante che intenda proseguire la pratica dovrà dare al Presidente del Collegio idonea giustificazione dell'interruzione entro i 10 giorni successivi all'invio della predetta raccomandata.

In caso di mancanza o di inidoneità delle giustificazioni da parte del praticante, il Consiglio del Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro dei praticanti dandogliene comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro le deliberazioni del Consiglio del Collegio il praticante cancellato dal Registro può presentare ricorso, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri. Si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale e relativi alle delibere di cancellazione dall'Albo dei Geometri..

In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore ad un anno, il Consiglio del Collegio si pronunzierà, con deliberazione motivata, sulla ammissione dell'interessato alla prosecuzione della pratica, consentendogli così di utilizzare il periodo di pratica effettivamente svolto prima dell'interruzione ai fini del compimento del biennio di praticantato richiesto dall'art. 2 della Legge 7.3.1985, n. 75.

Per il ricongiungimento della pratica interrotta per l'assolvimento degli obblighi militari, la gravidanza e il puerperio, si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 8.

#### Art. 8

Il praticante in servizio di leva potrà richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento della pratica antecedente alla chiamata alle armi, purché essa venga ripresa, presso lo stesso o altro professionista, entro un anno dalla cessazione del servizio militare e previa presentazione di una apposita istanza.

Sono parificati al servizio di leva, ai fini del precedente comma, i servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso.

“Durante il servizio obbligatorio di leva, non sono riconosciuti ai fini del raggiungimento del periodo di tirocinio previsto dalla legge 7.3.1985, n. 75, quei servizi svolti presso strutture militari, anche se riguardanti attività tecnica, né sarà possibile proseguire quelli normalmente svolti prima della chiamata alle armi anche se il servizio di leva viene presentato nella sede di svolgimento del praticantato”.

In caso di interruzioni della pratica o della attività tecnica subordinata, dovute a gravidanze e puerperio si può richiedere il ricongiungimento della pratica antecedente ai sensi del precedente primo comma, le interruzioni della pratica dovute a gravidanza e puerperio sono altresì disciplinate dalle disposizioni della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, in quanto applicabili.

#### Art. 9

Gli iscritti nel Registro debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio del Collegio, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

- a) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato:

Le annotazioni di cui sopra devono essere eseguite senza indicazioni nominative dei soggetti e dei clienti per i quali sono state svolte le attività di cui al comma precedente e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del Consiglio del Collegio, al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista, presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato, attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

Il Consiglio del Collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Alla scadenza di ciascun semestre il praticante è tenuto a presentare al Presidente del Collegio una relazione a firma del professionista presso il quale svolge o ha svolto il praticantato, nella quale il professionista dichiara, sotto la sua responsabilità professionale, la frequenza effettiva e continuativa dello studio da parte del praticante, esprimendo un giudizio sulla maturità dallo stesso dimostrata sia sotto il profilo tecnico che deontologico.

#### Art. 10

I Consigli dei Collegi potranno istituire corsi preparatori agli esami di abilitazione professionale, i cui programmi saranno predisposti dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente del Collegio rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare.

La frequenza dei corsi preparatori non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato.

Previa l'iscrizione dei praticanti di cui all'art.1, la frequenza a tutti e tre gli anni dei corsi universitari triennali, svolti nelle università che hanno istituito corsi di "Diploma Universitario con orientamento geometra" unitamente alla sottoposizione all'esame di diploma, saranno considerati equipollenti allo svolgimento del biennio di tirocinio, ai fini dell'art. 2 della Legge n. 75/1985. La suddetta frequenza verrà certificata dal tutor presente all'interno del corso di diploma universitario.

Il tutor dovrà avere i requisiti previsti dall'art. 1 comma 2 delle presenti direttive.

I Collegi Provinciali, inoltre, potranno stipulare apposite convenzioni con gli Uffici Tecnici Erariali o del Territorio, Comunali, Assessorati Tecnici per la frequenza temporanea (massimo 6 mesi) di praticanti per l'apprendimento delle procedure relative alla trattazione di pratiche catastali, edilizie ecc., valida per lo svolgimento del tirocinio.

Per la stipula delle convenzioni suddette, si richiamano le circolari del Consiglio Nazionale del 12 maggio 1993, n. 570 e 20 dicembre 1995 n. 2099.

Nell'ambito di tali convenzioni dovrà essere altresì previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti utilizzati.

#### Art. 11

Il cambiamento dello studio professionale presso cui viene compiuta la pratica deve essere comunicato entro 30 giorni per iscritto dal praticante al Presidente del Collegio.

La comunicazione dovrà essere corredata:

a) da una dichiarazione del professionista presso cui veniva svolto il praticantato contenente la data di cessazione della pratica;

b) da una dichiarazione del professionista presso il quale viene proseguita la pratica, dichiarazione da redigersi secondo le modalità di cui al precedente art. 2, lettera d) e con l'indicazione della data di ripresa del praticantato.

L'intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non dovrà essere superiore ad un anno, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente art. 7 comma ottavo e - per le interruzioni conseguenti al servizio di leva, gravidanza, puerperio - anche della particolare disciplina stabilita dall'art. 8.

Dell'avvenuto cambiamento sarà fatta annotazione sulla matrice del Registro dei praticanti.

#### Art. 12

In caso di trasferimento di residenza anagrafica, il praticante deve chiedere di essere iscritto nel Registro del Collegio nella cui circoscrizione territoriale egli si è trasferito.

La domanda, rivolta al Presidente del Collegio nel quale si chiede il trasferimento, deve essere corredata da certificato di residenza e da un certificato del Presidente del Collegio di provenienza attestante l'avvenuta comunicazione al Collegio del mutamento di residenza, a cura dell'interessato. Il Presidente del Collegio di provenienza provvederà, a richiesta dell'altro Collegio, a trasmettere il fascicolo personale del praticante.

Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante sarà iscritto con decorrenza dalla precedente iscrizione.

Alle domande di trasferimento di cui al presente articolo si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui al precedente art. 3.

#### Art. 13

Il Consiglio del Collegio disporrà con deliberazione motivata la cancellazione del praticante dal Registro o potrà annullare eventuali periodi di pratica, qualora sia accertato il venire meno di uno degli elementi previsti dalle presenti norme per lo svolgimento della pratica e, comunque, quando sia accertato che essa non venga svolta in maniera effettiva e continuativa o che il praticante o il professionista abbiano trasferito la propria residenza fuori della circoscrizione territoriale del Collegio, salvo il disposto dell'art. 6.

La deliberazione dovrà essere comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia al praticante che al professionista.

Potrà, comunque, applicarsi anche in questi casi la disciplina stabilita dall'art. 7, ottavo comma, e dall'art. 8.

#### Art. 14

Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera effettiva, continua e secondo le finalità volute dalla legge e dalle presenti norme. Nel caso, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse di effettuare o far effettuare da suo delegato, emergessero delle irregolarità o dichiarazioni mendaci, sarà disposta l'apertura di procedimento disciplinare a carico del praticante e del professionista.

#### Art. 15

Lo svolgimento, da parte del diplomato geometra, del quinquennio di attività tecnica subordinata, alternativo al biennio di pratica professionale, previsto dall'art. 2 della L. 07.03.1985 n. 75, deve essere comprovato mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro presso i quali l'attività tecnica subordinata è stata svolta ovvero con l'esibizione

del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal geometra dipendente o con altro idoneo mezzo di prova.

La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla professione di geometra.

L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio del Collegio idonea ai fini della pratica quinquennale di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 07.03.1985 n. 75, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

Qualora l'attività tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tenere conto ai fini del raggiungimento del periodo quinquennale sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore ad un anno. L'intervallo può, però, essere superiore ad un anno qualora esso dipenda dalla chiamata alle armi in servizio di leva, gravidanza o puerperio, purché l'attività venga ripresa entro un anno dalla cessazione del servizio militare. A questo riguardo sono parificati al servizio militare di leva i servizi considerati dalla legge come sostitutivi dello stesso.

Delle prestazioni di lavoro di durata inferiore ad un mese non si terrà conto se non ai fini della sospensione dell'intervallo di cui al comma precedente .

È facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio del Collegio dei Geometri della circoscrizione presso cui risiede di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell'attività tecnica subordinata da esso svolta ai fini del compimento del quinquennio di pratica professionale.

Non è considerato tirocinio l'attività tecnica svolta dal geometra nell'impresa di cui egli stesso è titolare, socio o amministratore.

#### Art. 16

Ai fini del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato e periodi di attività tecnica subordinata. Il cumulo è possibile purché l'intervallo tra l'uno e l'altro non sia superiore ad un anno, a meno che esso non sia dipeso dalla effettuazione del servizio militare di leva, gravidanza o puerperio, secondo quanto già previsto dagli artt. 8 e 15, quarto comma.

Agli effetti del cumulo dovrà dimostrarsi di avere effettuato, in aggiunta al periodo di pratica professionale, un periodo di attività tecnica subordinata che stia al periodo quinquennale nella stessa proporzione in cui corrisponda al biennio di pratica professionale.

Esempio pratico:

1° caso

Inizio della pratica in forma biennale, prosecuzione con attività tecnica subordinata:

$$24 : 10 = 60 : X \quad \text{dove:}$$

24 rappresenta il periodo biennale previsto (12 mesi x 2)

10 la pratica biennale svolta

60 il periodo quinquennale previsto (12 mesi x 5)

X è l'equivalenza in mesi del periodo biennale rapportato all'attività tecnica subordinata risolvendo l'equivalenza avremo:

$$X - 10 \times 60 = 25 \text{ mesi}$$

24

Restano quindi da svolgere 35 mesi di attività tecnica subordinata per completare i 60 previsti dalla legge.

Il° caso

Inizio con attività tecnica subordinata e prosecuzione in forma biennale:

$60 : 18 = 24 : X$

dove:

60 rappresenta il periodo quinquennale previsto (12 mesi x 5)

18 l'attività tecnica subordinata svolta

24 il periodo biennale previsto (12 mesi x 2)

X è l'equivalenza in mesi dell'attività tecnica subordinata rapportata al periodo biennale  
risolvendo l'equivalenza avremo:

$X = 18 \times 24 = 7,5$  mesi

60

Restano quindi da svolgere 16,5 mesi di pratica biennale per completare i 24 previsti dalla legge.

#### Art. 17

Al compimento del biennio di pratica (come pure del periodo triennale di frequenza ai corsi di diploma universitario, equipollente ai sensi del precedente art. 10), o del quinquennio di attività tecnica subordinata alternativo al biennio di pratica professionale, ovvero in caso di utilizzazione congiunta di periodi di praticantato e di attività tecnica subordinata, una volta che tali periodi siano stati computati cumulativamente secondo quanto stabilito dal precedente art. 16, il Presidente del Collegio competente, previa delibera del Consiglio, ne rilascia la relativa certificazione su richiesta dell'interessato. Per quanto riguarda l'avvenuto svolgimento della attività tecnica subordinata, la certificazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni di datori di lavoro o delle altre attestazioni previste dal precedente art. 15. Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 10, 4° comma, la certificazione viene rilasciata anche sulla base degli attestati delle competenti autorità accademiche.

#### Art. 18

Sono espressamente abrogate le direttive emanate dal Consiglio Nazionale con lettera circolare del 14 giugno 1989 prot. S7.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I periodi di praticantato completati od in corso alla data in entrata in vigore della Legge n. 75/1985 conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del biennio di pratica prescritto dall'art. 2, comma secondo, della citata legge.

Qualora alla stessa data il praticantato di cui al primo comma non raggiungesse la durata di due anni, il biennio dovrà essere completato secondo le norme delle presenti direttive.

Il periodo di praticantato effettuato nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge è valido solo se non in contrasto con l'art. 2, comma secondo, della predetta legge.

Sono tenuti a sostenere gli esami di abilitazione anche coloro i quali hanno conseguito il diploma di geometra prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al decreto legge 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni in legge 5.4.1969, n. 119) ed anche coloro i quali, pur avendo superato l'esame colloquio prima dell'entrata in vigore della legge 7.3.1985, n. 75, non avevano però richiesto l'iscrizione all'Albo professionale

Roma, 25 giugno 1997